



VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA ASSOCIAZIONE SARDA APS GRAZIA DELEDDA 2/11/2022

Oggetto: Adeguamento Articoli Statuto per formalizzare adesione al R.U.N.T.S

Viene indicato come Presidente dell'assemblea Daniele Uldanck e come segretario Cherchi Giancarlo

L'assemblea approva all'unanimità.

Si constata la regolare convocazione dell'assemblea che inizia alle 18.40

Sono presenti: Capuzzi, Baglivo, Cancedda, Murgia, Marcis, Niola, Mustaro, Cherchi, Uldanck, Tozzini, Brancaccio, Daga Claudia, Baglivo F.

Hanno prodotto Delega: Deriu, Moretti, Bongiovanni, Sanna, Deiana, Capuzzi F, Maccioni T, Plasmati, Pulvirenti, Brazzini, Grosso, Cifariello, Cappai

Tot partecipanti 27

La Presidente Sandra Capuzzi nel ringraziare i presenti sottolinea la situazione non facile dell'associazione dovuta ad una scarsa partecipazione dei soci, urge un rilancio attraverso iniziative che siano coinvolgenti.

Vengono introdotte le modifiche dello statuto necessarie a formalizzare l'adesione al R.U.N.T.S

La prima modifica riguarda l'articolo 9 e nello specifico si aumentano il numero dei componenti del direttivo che possono essere 7 o 9 componenti massimi

La seconda modifica riguarda ancora l'articolo 9 si propone di eliminare il passaggio relativo alla cooptazione.

L'assemblea approva all'unanimità.

L'assemblea si conclude alle ore 19.45

Tale verbale è parte integrante dello Statuto allegato.

Il segretario dell'assemblea

Cherchi Giancarlo
**ASSOC. CULTURALE SARDA
"GRAZIA DELEDDA"**
Via Carducci, 13
56010 La Fontina - Ghezzano
San Giuliano Terme (PI)

Il presidente dell'assemblea

Uldanck Daniele
**ASSOC. CULTURALE SARDA
"GRAZIA DELEDDA"**
Via Carducci, 13
56010 La Fontina - Ghezzano
San Giuliano Terme (PI)

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE SARDA APS "GRAZIA DELEDDA"

ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE E SEDE

A norma dell'articolo n° 18 della Costituzione Italiana e degli articoli del Codice Civile sulle associazioni non riconosciute, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore" – CTS) e successive modifiche e, per quanto compatibili, delle leggi della Regione Autonoma della Sardegna in materia di associazionismo senza scopo di lucro, è costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata ASSOCIAZIONE CULTURALE SARDA "GRAZIA DELEDDA – APS, più semplicemente denominata "Circolo", con sede legale nel Comune di San Giuliano Terme. L'associazione ha durata illimitata e il trasferimento della sede legale all'interno del Comune non comporta modifica statutaria.

L'acronimo APS acquista efficacia con l'iscrizione nel relativo Registro. Il Circolo è stato riconosciuto con Decreto dell'Assessore Regionale del Lavoro della Regione Autonoma Sardegna del 26/03/2000 e aderisce alla Federazione delle Associazioni Sarde in Italia (FASI).

ARTICOLO 2 – SCOPI, FINALITA' E AZIONI DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE SARDA APS "GRAZIA DELEDDA"

L'Associazione è apartitica, democratica, non ha finalità di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le sue attività sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o dei terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. L'associazione, nel perseguire le sue finalità, svolge in via esclusiva o principale le attività di interesse generale previste nell'art. 5, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 alle lettere:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti sardi e non di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo, mediante le seguenti azioni:
 - a) riunire i soci, i sardi o di discendenza sarda e amici dei sardi, residenti e/o domiciliati in Toscana, consolidando i vincoli territoriali con la FASI per rinsaldare la solidarietà tra corregionali, tenere vivi i legami e valori morali, culturali e istituzionali con la Sardegna e rafforzare i rapporti con

le comunità locali ospitanti.

b) organizzare manifestazioni a carattere culturale, ricreativo, morale, folcloristico, mostre, rassegne, visite guidate, conferenze, dibattiti, convegni e spettacoli e promuovere attività sportive in accordo anche con la F.A.S.I. APS;

c) Valorizzare e intensificare i rapporti con la Regione Sardegna, stabilire e coltivare relazioni con Enti, Associazioni di organizzazioni Nazionali ed Estere la cui cooperazione sia utile per il raggiungimento dei fini sociali;

d) salvaguardare e valorizzare l'identità culturale dei sardi e della Sardegna;

e) *promuovere e gestire attività di utilità sociale in campo culturale e ricreativo, turistico e agroalimentare*

f) svolgere attività di acquisto collettivo di beni con rivendita dei medesimi ai suoi soci e soci di altre associazioni del Terzo Settore, senza alcun fine di lucro;

g) organizzare eventi per la promozione dei prodotti sardi tramite somministrazione temporanea di alimenti e bevande

h) Promuovere e organizzare anche corsi di formazione

L'Associazione potrà esercitare altre attività, diverse da quelle di interesse generale sopra elencate purché assumano carattere secondario e strumentale nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore e relativi provvedimenti attuativi. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L'Associazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, in conformità a linee guida adottate DAL Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore" – CTS).

Per raggiungere i suoi fini e rispondere alle richieste e alle esigenze dei soci e del territorio, l'associazione potrà creare strutture proprie o utilizzare quelle già esistenti.

L'associazione potrà promuovere direttamente o in collaborazione con altre strutture (private/enti pubblici) le attività di cui ai punti precedenti.

Le attività dell'associazione Culturale Sarda APS "Grazia Deledda" sono regolate dal presente statuto, dal CTS, dalla Legge Regionale 15 gennaio 1991, n. 7 della Regione Autonoma della Sardegna, in quanto compatibile con il CTS.

ARTICOLO 3 – CARATTERISTICHE DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione è un organismo unitario ed autonomo, indipendente dal punto di vista amministrativo, diretto dai seguenti organi di governo:

- Assemblea;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge;
- Collegio dei Garanti.

Gli impianti, i servizi, le strutture, le attività, promosse ed organizzate dall'Associazione sono a disposizione di tutti i Soci i quali hanno diritto di fruirne liberamente nel rispetto degli appositi regolamenti

Pur conservando la propria autonomia ed indipendenza amministrativa l'associazione agisce in stretta collaborazione ed unità d'intenti con la F.A.S.I. (Federazione Associazioni Sardi in Italia), alla cui Federazione aderisce, conformandosi allo Statuto Sociale della F.A.S.I. e il relativo regolamento di attuazione.

ARTICOLO 4 – SOCI

Possono essere Soci dell'associazione Culturale Sarda APS "Grazia Deledda" tutti coloro che ne condividano appieno le finalità e gli scopi.

I Soci si distinguono in:

- Soci Fondatori: rientrano in tale denominazione i firmatari dell'Atto Costitutivo dell'Associazione;
- Soci Ordinari: sono tali tutti coloro che avendone fatta regolare domanda secondo la procedura definita dall'Associazione e siano stati accolti come tali; fra i Soci Ordinari acquistano particolare rilevanza, ma senza incidere sui diritti e doveri di tutti i soci, coloro per i quali l'associazione è idealmente nata, e che sono destinatari degli interventi della Regione Autonoma Sardegna sull'emigrazione con la Legge Regionale n. 7 del 15 gennaio 1991, cioè in possesso dei requisiti previsti all'art. 2 della stessa legge.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

- l'eventuale possesso dei requisiti previsti all'art. 2 della Legge Regionale 15 gennaio 1991 n. 7 della Regione Autonoma della Sardegna;

Il Consiglio Direttivo delibera sull'accoglimento della domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il Socio ha diritto a ricevere una tessera sociale che attesti la sua adesione.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 45 giorni, motivare l'eventuale rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, l'interessato può entro 45 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Garanti. In caso di disaccordo con la decisione assunta dal Collegio dei Garanti dell'associazione il socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri della FASI.

La permanenza del socio nell'Associazione è subordinata alla conservazione delle condizioni che ne hanno permesso l'ammissione, nonché all'osservanza delle norme del presente Statuto e del suo Regolamento interno di organizzazione delle attività: in presenza di tali condizioni l'ammissione del socio è a tempo indeterminato.

ARTICOLO 5 – DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno diritto di:

- eleggere gli organi associativi (diritto di elettorato attivo)
- essere eletti negli stessi (diritto di elettorato passivo), con le specifiche indicate nel successivo art.8;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere visione dell'ordine del giorno delle assemblee, dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 6 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, esclusione o mancato pagamento della quota sociale.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azioni disciplinari nei confronti del socio, mediante (a seconda dei casi) il richiamo scritto, la sospensione temporanea, l'espulsione/radiazione per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- l'attentare in qualche modo al buon andamento dell'associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà dell'associazione;
- arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'associazione, ai locali e alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo il danno dovrà essere risarcito.

Le sanzioni sono deliberate con voto palese del Consiglio Direttivo e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Il provvedimento disciplinare deve essere motivato e proporzionato.

La relativa deliberazione dovrà essere comunicata all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni al Collegio dei Garanti che delibererà in via definitiva confermando o riformando la sanzione. In caso di disaccordo, il socio può ulteriormente ricorrere al Collegio dei Probiviri della FASI.

L'associato può sempre recedere dall'associazione:

- chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare all'associato;
- la dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso;
- all'atto della presentazione delle dimissioni il socio sarà tenuto a restituire la tessera e ad ottemperare comunque alle eventuali obbligazioni assunte;

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

I soci che si rendano morosi nel pagamento della quota sociale per due anni consecutivi, sono considerati decaduti.

ARTICOLO 7 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, in cui hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati e siano in regola con pagamento della quota sociale.

Ciascun socio ordinario ha un voto da esprimere personalmente.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 2 associati.

La convocazione dell'Assemblea, su iniziativa del Presidente, avviene mediante comunicazione scritta via email, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, inviata, almeno sette (7) giorni prima della data fissata, al recapito indicato dal socio in sede di iscrizione annuale e riportato sul libro degli associati, oltre che affissa, negli stessi termini, nei locali sociali.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione:

- del bilancio di esercizio, dell'eventuale bilancio sociale al ricorrere delle condizioni indicate all'art. 13 del CTS e del bilancio preventivo dell'anno in corso;

- della programmazione annuale e/o pluriennale di iniziative, attività e investimenti ed eventuali interventi straordinari;

- dell'importo delle quote associative, su proposta del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati, oppure di un terzo dei membri del Consiglio Direttivo; in tal caso l'Assemblea deve essere convocata entro quindici (15) giorni dal ricevimento della richiesta e con all'ordine del giorno esclusivamente gli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Garanti, dell'Organo di controllo, se ricorrono i presupposti di legge;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sulle modificazioni dello Statuto;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- delibera lo scioglimento dell'associazione;

- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea discute i documenti ed elegge i delegati in occasione dei Congressi Nazionali FASI, secondo il regolamento stabilito.

Le votazioni per l'elezione dei componenti degli organi associativi avvengono per scrutinio segreto e le preferenze espresse non possono essere superiori a due.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera sugli argomenti all'ordine del giorno a maggioranza di voti, con votazione per alzata di mano e in modo palese.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da uno dei Vicepresidenti; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro verbale.

In occasione dell'assemblea per il rinnovo delle cariche direttive, il Presidente dell'assemblea comunica agli eletti i risultati delle elezioni. Fra gli eletti, il Consigliere Anziano (ossia il più votato), convoca entro 20 giorni il Consiglio Direttivo per l'attribuzione degli incarichi organizzativi previsti dallo Statuto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione. Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, e al fine di agevolare la più ampia partecipazione dei soci, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche in modalità telematica ossia in video e audio conferenza, purché tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. In caso di convocazione telematica, il voto potrà essere espresso con modalità digitali nelle forme e nelle modalità che verranno preventivamente comunicate ai partecipanti almeno tre giorni prima della data dell'assemblea.

ARTICOLO 8- ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

L'Assemblea straordinaria delibera su:

- 1) Approvazione /Modifica dei Regolamenti e sulla revoca del Consiglio
- 2) Modifica del presente statuto
- 3) Scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria, con riferimento agli argomenti al n.1) e n. 2), in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti o con delega.

In riferimento al punto 3) lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

ARTICOLO 9- IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo: eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;

- formulare i programmi esecutivi e curare la realizzazione delle attività associative sulla base della programmazione generale approvata dall'Assemblea;
- approvare il Regolamento interno di organizzazione delle attività a norma del presente Statuto;

- - predisporre il bilancio di esercizio, l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste all'art. 13 del CTS e il bilancio preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- predisporre tutti gli elementi utili alle deliberazioni dell'Assemblea;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stabilisce le quote associative da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- deliberare su eventuali partecipazioni dell'Associazione, in forma stabile od occasionale, a istituzioni e organismi che abbiano gli stessi obiettivi.
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- definire i regolamenti che si rendessero necessari per la gestione delle attività dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra 7 e 9, eletti dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.

Il numero dei membri del Consiglio Direttivo è stabilito dall'Assemblea convocata per il rinnovo delle cariche.

Gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate da eventuali enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Nei casi di conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Va garantita una adeguata rappresentanza femminile dando pari opportunità nelle candidature.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, le votazioni normalmente sono palesi, ma possono essere a scrutinio segreto quando richiesto dalla metà più uno dei consiglieri.

La parità di voti comporta il respingimento della proposta.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Nel caso venisse a mancare, per qualsiasi motivo, un membro del Consiglio Direttivo, gli subentrerà il primo dei non eletti. In caso di dimissioni o decadenza da membro del Consiglio Direttivo, subito dopo la delibera da parte dall'organismo, spetta al Presidente dare comunicazione al subentrante.

Il Consigliere che, senza giustificazione, non interviene a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo viene dichiarato decaduto.

Il Consiglio Direttivo decade tutto quando, per qualsiasi motivo, decadano la maggioranza dei componenti originari.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di norma ogni due mesi, via

mail con preavviso di almeno 5 giorni, e ogni qualvolta ritenuto necessario dallo stesso/a Presidente. In casi di particolari e comprovate situazioni di emergenza la convocazione può avvenire almeno 24 ore prima via mail.

In caso di inadempienza reiterata da parte del Presidente, il Consiglio può essere convocato da parte della maggioranza dei componenti del Direttivo stesso, indicando l'ordine del giorno.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal/dalla Presidente e verranno considerate valide in presenza della metà più uno dei componenti.

Le riunioni del direttivo possono tenersi in presenza o per via telematica, anche il voto potrà essere espresso digitalmente nelle forme e con le modalità di cui verrà data comunicazione.

Di ogni seduta e in particolare delle deliberazioni assunte viene redatto regolare verbale che sarà trascritto nell'apposito registro.

Ogni verbale dovrà essere firmato dal Presidente, o da chi presiede il Consiglio in sua vece e dal consigliere che svolge le funzioni di verbalizzante.

I verbali verranno sottoposti all'approvazione del Consiglio Direttivo in apertura della riunione successiva.

Il Consiglio Direttivo elegge a maggioranza, al proprio interno:

- a) il/La Presidente;
- b) uno o due Vicepresidenti, di cui uno Vicario;
- c) il Segretario/Tesoriere

Il Consiglio potrà individuare altri incarichi, temporanei o permanenti, anche a soggetti esterni, che si rendessero necessari per la funzionalità delle attività.

Il Consiglio Direttivo può sfiduciare il/La Presidente ed eleggerne a maggioranza un altro, con mozione motivata.

Le cariche sono svolte senza ricevere alcun compenso o indennità, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Non possono far parte del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell'Associazione i Soci che percepiscano dall'Associazione compensi a carattere continuativo.

Non possono essere eletti negli organi direttivi più di due parenti o affini di primo e secondo grado.

Il presidente dell'organo di controllo, è invitato di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo al quali partecipa con diritto di intervento e eventuale voto consultivo.

Il/La Consigliere/a che venga a conoscenza della sua impossibilità di assicurare in presenza e/o on line, per un periodo uguale o superiore ai tre mesi deve darne comunicazione al direttivo che ne potrà chiedere a maggioranza assoluta le dimissioni, al fine di garantire l'operatività del direttivo stesso.

Almeno 30 (Trenta) giorni prima della scadenza del mandato. Il/La Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 10 – IL/LA PRESIDENTE

Il/La Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni

ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il /La Presidente è eletto/a dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il /La Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dal Consiglio stesso a maggioranza dei presenti.

Il /La Presidente non può essere eletto per più di tre mandati consecutivi.

Il/La Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione, gestisce le iniziative programmate, sulla base delle direttive di tali organi e riferendo agli stessi in merito all'attività compiuta.

Nello svolgimento delle sue funzioni, il/La Presidente potrà essere coadiuvato, su sua richiesta, da un Esecutivo di Presidenza composto dai due Vicepresidenti, dal Segretario e/o dai Consiglieri o dai soci responsabili dell'organizzazione delle attività programmate in corso di attuazione.

Il Vicepresidente vicario sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Per le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario, è necessaria la firma del Presidente, il quale potrà delegare, per atti di ordinaria amministrazione, il Segretario/ Tesoriere.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo delle cariche.

Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro 20 giorni dall'insediamento del nuovo presidente.

Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 11 – IL/LA VICEPRESIDENTE

Sostituisce il/la Presidente in caso di sua assenza o impedimento

ARTICOLO 12– IL/LA SEGRETARIO/TESORIERE

Il/La Segretario/a Tesoriere cura la contabilità dell'Associazione, predispone il bilancio insieme al / alla Presidente, provvede agli incassi delle quote sociali e ai pagamenti verso terzi relativi ad atti di ordinaria amministrazione e ad essa eccedenti. Il Segretario/Tesoriere provvede ai pagamenti verso terzi relativi ad atti di ordinaria amministrazione, non eccedenti l'ammontare massimo previsto di € 500,00, previa costituzione di un fondo economato reintegrabile, di ammontare da stabilirsi, annualmente, a cura del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 13 – COLLEGIO DEI GARANTI

Il Collegio dei Garanti, che costituisce l'organo di garanzia, si compone di tre membri effettivi e due supplenti ed elegge al suo interno un Presidente.

Sono eletti dall'Assemblea dei Soci e durano in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo.

Il Collegio ha la funzione di arbitro ed è chiamato a comporre amichevolmente ogni controversia che potrà insorgere fra i Soci e l'Associazione.

Nel caso il giudizio riguardasse parenti o congiunti di primo e secondo grado, il Garante interessato non parteciperà all'esame e giudizio del caso.

Il ricorso al Collegio dei Garanti può essere attivato dal singolo socio a tutela dei propri diritti e contro le sanzioni comminate dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 6.

Un parere consultivo del Collegio dei Garanti può essere chiesto dallo stesso Consiglio Direttivo prima di deliberare una sanzione disciplinare.

Il Collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi componenti, riunendosi ogni qualvolta le condizioni lo richiedano.

Non può ricoprire la carica di Garante un parente di primo e di secondo grado del Presidente, dei Vicepresidenti, del Segretario/ Tesoriere.

ARTICOLO 14 – ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, anche monocratico, è eletto dall'Assemblea dei Soci al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti; in tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

ARTICOLO 15– IL PATRIMONIO E RISORSE

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- quote associative, contributi pubblici e privati, in particolare della Regione Autonoma della Sardegna ai sensi della L.R. 15 gennaio 1991, n. 7;
- donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra

ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 16 – L'ESERCIZIO SOCIALE

L'associazione redige il bilancio di esercizio annuale, con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno, che dovrà essere accompagnato da una relazione sulla gestione che comunque rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione.

Alla fine di ogni esercizio, entro il 31 marzo, saranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio ai sensi del D. lgs 117/2017.

Il documento è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dalla Assemblea entro la data prevista dall'obbligo di rendicontazione alla Regione Autonoma della Sardegna e comunque entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto finanziario per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ARTICOLO 17– LIBRI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo se istituito, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Garanti, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro giornale della contabilità (redatto anche in forma elettronica), tenuto a cura Segretario/Tesoriere
- il libro dell'inventario, tenuto a cura del Presidente

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi, previa formale richiesta al Presidente.

ARTICOLO 18– VOLONTARI

L'associazione può avvalersi nello svolgimento della propria attività anche dell'opera di volontari anche non soci.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai

beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo, sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del CTS.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ARTICOLO 19 – LAVORATORI

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ARTICOLO 20 – NORME TRANSITORIE

Le norme previste dal presente statuto saranno applicate a far data dalla sua approvazione.

Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS) continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS e del D.lgs. 460/1997.

Il requisito dell'iscrizione al RUNTS, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del CTS, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

ARTICOLO 21 – RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile e dalle relative norme di attuazione.

Il presente statuto viene approvato e votato all'unanimità dall'assemblea dei soci regolarmente convocata in data 2/11/2022

Il presidente dell'assemblea

Daniele Uldanck
ASSOC. CULT. SARDA
"GRAZIA DELEDDA"
La Presidente
Sandra Capuzzi

Il segretario dell'assemblea

Giancarlo Chirchi
ASSOC. CULT. SARDA
"GRAZIA DELEDDA"
La Presidente
Sandra Capuzzi

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA

10 NOV. 2022

2283

SERIE III

IL FUNZIONARIO
Roberto P...

COMUNE DI PISA
Comune di Pisa

Registrazione
E

Protocollo N.0131298/2022 del 11/11/2022